

STATUTO

ZETESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA PIAVE 7

Numero REA: CE - 177061

Codice fiscale: 02486270610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2016 - Statuto completo	2
--	---



Oreste de Nicola
Notaio

	Allegato "A" dell'atto	
	Repertorio n.1965	
	Raccolta n.1558	
	=====STATUTO=====	
	=====TITOLO I=====	
	=====DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA=====	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione) =====	
	1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/91 una Società cooperativa denominata "Zetesis Società cooperativa sociale".=	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Caserta all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il re- gistro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle di- sposizioni di attuazione del codice civile.=====	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio suc- cursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rap- presentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2; spetta invece ai soci de- cidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.=====	
	Art. 2 (Durata)=====	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.=====	

	=====TITOLO II =====	
	=====SCOPO - OGGETTO =====	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) =====	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.=====	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali	
	ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n.	
	381/1991 e l'inserimento ed all'integrazione sociale e lavo-	
	rativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1,	
	lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.=====	
	3.3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.=====	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap-	
	porti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti	
	da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c.,	
	dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei	

	soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea	
	straordinaria.=====	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.=====	
	Art. 4 (Oggetto sociale) =====	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto: promuovere, progettare, organizzare,	
	e/o gestire direttamente e/o mediante la stipula di conven-	
	zioni con istituzioni scolastiche ed altri enti pubblici e	
	privati e/o mediante la partecipazione a gare di appalto in-	
	dette da amministrazioni pubbliche e private:=====	
	a) centri di aggregazione, centri polieducativi, case fami-	
	glia, nidi, centri specializzati, scuole laboratori, centri di	
	recupero per minori, donne con minori, tossico dipendenti ed	
	alcolizzati, vittime del disagio sociale, anziani e persone	
	sole;=====	
	b) iniziative culturali, ludico ricreative, di socializzazione	
	ecc. in ospedali, ospedali pediatrici, case di cura, carceri,	
	centri sociali, case di accoglienza per minori e/o anziani;===	
	c) strutture logistiche e le dotazioni strumentali necessarie	
	per l'espletamento della terapia fisica e riabilitativa;=====	
	d) centri di mediazione familiare e sociale, anche online, per	
	minori, adulti e famiglie in crisi, con sostegno psicologi-	
	co, pedagogico, e psicoterapeutico;=====	

	e) prestazioni abilitative, riabilitative ed assistenziali nei	
	confronti di soggetti con handicap motori, psichici e senso-	
	riali, sia in campo infantile sia nei confronti di adulti ed	
	anziani, sia presso il domicilio dell'utente, che presso case	
	di cura, di riposo e comunità;=====	
	f) programmi di educazione psicomotoria, rieducazione psico-	
	motoria, terapia psicomotoria, tecniche di rilassamento per	
	adulti, anziani e minori;=====	
	g) iniziative, progetti ed azioni, per diffondere l'affido e	
	l'adozione di minori;=====	
	h) attività di orientamento scolastico e formazione profes-	
	sionale, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui	
	programmi terranno conto delle disabilità specifiche di ogni	
	soggetto;=====	
	i) servizi in particolare a favore degli anziani, dei minori,	
	di donne e dei soggetti a rischio di emarginazione sociale,	
	sia sotto forma di attività create sul territorio, quali as-	
	sistenza domiciliare, prestazioni infermieristiche, riabili-	
	tative, di segretariato sociale, di servizi integrati, servizi	
	di animazione socio culturale, servizi di turismo sociale-	
	,soggiorni vacanze e studio, attività sportive e trasporti,	
	che sotto forma di strutture centralizzate quali i centri	
	diurni, case famiglia, day assistance per persone in crisi e	
	in riabilitazione, ludoteche;=====	
	j) servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling,	

	relazioni d'aiuto, attività integrative, di animazione e di	
	laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia,	
	di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonché	
	linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema;===	
	k) svolgere attività di orientamento scolastico e professio-	
	nale e di formazione per giovani e adulti sulle tematiche del	
	mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso con-	
	nesse;=====	
	l) Realizzare iniziative particolari rivolte a giovani ad a-	
	dulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali,	
	emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne	
	l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia nella	
	società che nella realtà produttiva;=====	
	m) Svolgere attività di formazione professionale e socializ-	
	zazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento	
	lavorativo e reinserimento lavorativo;=====	
	n) svolgere attività lavorativa nei settori del giardinaggio,	
	florovivaistico, restauro ambientale, educazione ambientale,	
	agriturismo, ecologia ambientale, attività agricole, gestire	
	la manutenzione e la custodia di parcheggi e immobili,	
	spiagge, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico; ====	
	o) assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, ne-	
	gozi, musei, mostre nonché aree in genere; =====	
	p) assumere lavori nei settori artigianali quali: vetri d'arte	
	e restauro vetrate artistiche, strumenti musicali, serigrafia,	

	tipografia, litografia, cartotecnica, legatoria, copisteria,	
	grafica, fotografia, produzione video, informatica, muratura,	
	falegnameria, ceramica, pelletteria, riparazione noleggio e	
	commercio biciclette;=====	
	q) servizi nel settore pubblico e privato della ristorazione,	
	quali gestione di bar ed altri esercizi commerciali anche nel	
	settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, catering;	
	r) progettazione ed erogazione di corsi di formazione per	
	docenti sulle tematiche della psicologia dell'educazione,	
	psicologia dell'apprendimento, prevenzione del disagio so-	
	ciale, intervento sul rischio evolutivo;=====	
	s) progettazione, interventi di prevenzione e sostegno del	
	disagio psicologico, dello svantaggio evolutivo in ambito	
	scolastico, ed attività di ricerca negli stessi ambiti.=====	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla Unione europea, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione e dell'economia sociale.=====	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	

	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.=====	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	golamento approvato dall'Assemblea sociale. =====	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice ci-	
	vile.=====	
	=====TITOLO III =====	
	=====SOCI COOPERATORI =====	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari) =====	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. =====	
	5.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale. ==	

	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im-	
	prenditoriali di medio e lungo periodo.=====	
	5.4 Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro	
	(o un'esperienza imprenditoriale) di almeno un anno, oppure	
	un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative	
	affini o similari di almeno due anni. Inoltre, le nuove am-	
	missioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.=====	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento del-	
	l'impresa sociale.=====	
	5.6 Se il numero dei soci non risultasse inferiore al limite	
	di cui all'art. 2522, comma 1 del c.c. potranno essere ammessi	
	come soci cooperatori anche le persone giuridiche i cui scopi	
	o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.=====	
	5.7 Possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società, che si	

	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa, solo con il consenso di tutti i soci riuniti	
	in assemblea.=====	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori) =====	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:=====	
	a. alla loro formazione professionale;=====	
	b. al loro inserimento nell'impresa.=====	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.=====	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.=====	
	6.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:=====	

	· la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;=====	
	· i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto	
	produttivo della cooperativa;=====	
	· il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell’ammissione.=====	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall’articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	ramento nell’impresa cooperativa.=====	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.=====	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.=====	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.=====	
	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale	

	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.=====	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:=====	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione. =====	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Veri-	
	ficatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammini-	
	strativo anche prima del termine fissato al momento della sua	
	ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La delibe-	
	razione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	

	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.=====	
	Art. 7 (Domanda di ammissione) =====	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:=====	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;=====	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;=	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;=====	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;=====	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:=====	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;=====	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	

	domanda;=====	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.=====	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati	
	al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal pre-	
	cedente art. 5.=====	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.=====	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.=====	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.=====	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.=====	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	

	soci.=====	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci operatori) =====	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore nominale di €. 250,00.=====	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari a 1 (una).=====	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.=====	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)=====	
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	
	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammi-	
	nistratori.=====	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acqui-	
	rente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo	
	espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la ces-	
	sione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota	
	detenuta dal socio.=====	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve i-	

	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.=====	
	Art. 10 (Obblighi del socio) =====	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:=====	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:=====	
	- del capitale sottoscritto; =====	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;=====	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;=====	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.=====	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.=====	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 6, inoltre: =====	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	

	struttura di direzione e conduzione della medesima;=====	
	· partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;=====	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;=====	
	· mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;=====	
	· contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.=====	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire con-	
	temporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può	
	autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavora-	
	tive a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso	
	altre cooperative.=====	
	Art. 11 (Diritti dei soci) =====	

	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgi-	
	mento degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti	
	relativi all'amministrazione.=====	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi al-	
	l'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta,	
	comunicandola tempestivamente al richiedente.=====	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.=====	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.=====	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la società.=====	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio) =====	
	12.1 La qualità di socio si perde:=====	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;=====	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione se il socio è diverso da persona fisica.=====	

	Art. 13 (Recesso del socio) =====	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:=====	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;=====	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;=====	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.=====	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.=====	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-	
	tato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deli-	
	berato lo scioglimento della società.=====	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comu-	

	nicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.=	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.=====	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.=====	
	13.6 Il recesso non può essere parziale. =====	
	Art. 14 (Esclusione) =====	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:=====	
	· che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;=====	
	· che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;=====	

	· che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;=====	
	· che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;=====	
	· che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;=====	
	· il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;=====	
	· che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;=====	
	· che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai	
	lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;==	
	· che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto	
	di lavoro con la cooperativa;=====	
	· che non adempia la propria prestazione mutualistica con	

	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di in-	
	terruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od e-	
	ventualmente previste dal CCNL di riferimento;=====	
	· che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;=====	
	· che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.=====	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.=====	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.=====	
	Art. 15 (Liquidazione) =====	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4	
	lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è veri-	
	ficato lo scioglimento del rapporto sociale. =====	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	

	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.=====	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli del-	
	l'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente	
	agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate	
	entro un termine massimo di cinque anni.=====	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso.=====	
	Art. 16 (Morte del socio) =====	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.=====	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capi-	
	tale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.=====	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati) =====	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	

	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.=====	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.=====	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove deter-	
	minata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.=====	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.=====	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.=====	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	

	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.=====	
	=====TITOLO IV =====	
	=====SOCI VOLONTARI =====	
	Art. 18 (Requisiti) =====	
	18.1 Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/1991, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Coope-	
	rativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali	
	della medesima.=====	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci.=====	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)=====	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda con-	
	tenente:=====	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;=====	
	- indicazione della propria attività di lavoro;=====	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;=====	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25 € né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge per i soci cooperatori;=====	

	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.=====	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.=====	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.=====	
	Art. 20 (Obblighi) =====	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal	
	regolamento interno.=====	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-	
	mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera racco-	
	mandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e	
	potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.=====	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.=====	

	=====TITOLO V =====	
	=====SOCI SOVVENTORI =====	
	Art. 21 (Soci sovventori) =====	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.=====	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori) =====	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og- getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.=====	
	22.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque.=====	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) =====	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi- vamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. =====	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Am- ministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.=====	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi- nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	

	della comunicazione.=====	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione) =====	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	
	lire:=====	
	a. l'importo complessivo dell'emissione;=====	
	b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;=====	
	c. il termine minimo di durata del conferimento;=====	
	d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;=====	
	e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.=====	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci coo-	
	operatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare	
	dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.=====	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	

	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.=====	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-	
	trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costi-	
	tuito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordi-	
	nari.=====	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.=====	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori) =====	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua-	
	lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.=====	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompa-	
	tibilità previste per i soci cooperatori.=====	
	=====TITOLO VI =====	
	=====PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)=====	

	26.1Il patrimonio della Cooperativa è costituito:=====	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:=====	
	1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;=====	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;=====	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	t.27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci dece-	
	duti;=====	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;=====	
	d) dalla riserva straordinaria;=====	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.=====	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.=====	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coo-	
	perativa, né all'atto del suo scioglimento.=====	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio) =====	
	27.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.=====	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	

	strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.=====	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.=====	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:=====	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;=====	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;=====	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;=====	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutua-	
	listici.=====	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

	divisibili tra i soci non cooperatori.=====	
	Art. 28 (Ristorni) =====	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bi-	
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attività mutualistica.=====	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
	e successive modificazioni).=====	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:=====	
	· erogazione diretta;=====	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;=====	
	· emissione di quote di sovvenzione.=====	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	=====TITOLO VII=====	
	=====Decisioni dei soci. Competenze e modalità =====	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)=====	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	

	petenza dalla legge e dalle presenti norme per il funziona-	
	mento della società, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.=====	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:====	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;=====	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;=====	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;=====	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.=====	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, ri-	
	spettivamente, di cui agli articoli 30 e 31.=====	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 33.=====	

	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)===	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deli-	
	berazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza	
	l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario	
	per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. =	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di quindici giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	
	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.=====	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	
	detto è considerata voto contrario.=====	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni	
	ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:=====	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;=====	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;=====	

	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.=====	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.=====	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.=====	
	Art. 31 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto) ==	
	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi i-	
	potesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza as-	
	sembleare e non manifestata in seguito ad una previa consul-	
	tazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste	
	in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.=====	
	31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	

	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione,	
	i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum delibera-	
	tivo previsto al successivo articolo 32.2.=====	
	31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:=====	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati; =====	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta; =====	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.=====	
	31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.=====	
	31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digi-	
	tale.=====	
	Art. 32 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum) =====	

	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 30 e 31 presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio	
	sovventore oppure dall'art. 36.3 se socio cooperatore persona	
	giuridica. =====	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei votiattribuibili	
	a tutti i soci.=====	
	Art. 33 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assemble-	
	are)=====	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 29.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci devono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.=====	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché	
	nell'ambito del territorio italiano.=====	
	33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	

	nire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.=====	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il	
	caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti	
	convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo ne-	
	cessario.=====	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.=====	

	Art. 34 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assemble-	
	are: costituzione e quorum deliberativi)=====	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.=====	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.=====	
	34.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.=====	
	Art. 35 (Votazioni)=====	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	
	liberazione dell'Assemblea.=====	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclama-	
	zione.=====	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	

	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.=====	
	In tal caso, è necessario che: =====	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;=====	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;=	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;=====	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario. =====	
	Art. 36 (Voto) =====	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.=====	
	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.=====	

	36.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2.	
	36.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.=====	
	36.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di 10	
	soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.=====	
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea) =====	
	37.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.=====	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.=====	
	=====TITOLO VIII =====	

	=====Amministrazione =====	
	Art. 38 (Amministrazione) =====	
	38.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.=====	
	38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a cinque, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	38.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.=====	
	38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a	
	dimissioni.=====	
	38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.=====	
	Art. 39 (Compiti degli Amministratori) =====	
	39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.=====	
	39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	

	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.=====	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate. =====	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.=====	
	Art. 40 (Metodi decisionali semplificati)=====	
	40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo	
	quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso con-	
	siglio nella prima riunione dopo la nomina.=====	

	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.=====	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.=====	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione	
	dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di	
	decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento	
	oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente	
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi	
	possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto consenso.=====	
	40.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.=====	
	40.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.=====	

	Art. 41 (Metodo decisionale collegiale)=====	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni ====	
	che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-	
	chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in	
	tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione	
	devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.=====	
	41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.=====	
	41.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.==	
	Art. 42 (Integrazione del Consiglio)=====	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.=====	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	

	la sostituzione dei mancanti.=====	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.=====	
	Art. 43 (Compensi agli Amministratori) =====	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo,	
	se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad ciascuno di essi.=====	
	Art. 44 (Rappresentanza) =====	
	44.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo am-	
	ministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.=====	
	44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	

	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari. =====	
	44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione. =====	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. =====	
	44.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Am-	
	ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.=====	
	=====TITOLO IX =====	
	=====ORGANO DI CONTROLLO =====	
	Art. 45 (Collegio sindacale) =====	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo conta-	
	bile.=====	
	45.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi	
	e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è no-	
	minato con decisione dei soci.=====	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	

	relative al terzo esercizio della carica; essi sono rieleg-	
	gibili.=====	
	Art. 46 (Compiti) =====	
	46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto co-	
	stitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministra-	
	zione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo	
	concreto funzionamento.=====	
	Art. 47 (Organo di controllo facoltativo)=====	
	47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbliga-	
	toria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con de-	
	cisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti o un re-	
	visore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia. =====	
	47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. =====	
	=====TITOLO X=====	
	=====SCIoglimento E LIQUIDAZIONE=====	
	Art. 48 (Scioglimento anticipato)=====	
	48.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====	
	Art. 49 (Devoluzione del patrimonio finale) =====	
	49.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.=====	
	=====TITOLO XI=====	
	=====DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI=====	
	Art. 50 (Regolamenti) =====	
	50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.=====	
	50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.=====	
	Art. 51 (Divieti) =====	
	51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:=====	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;=====	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;=====	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.===	
	51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.=====	
	Art.52 Conciliazione ed arbitrato=====	
	52.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i	
	soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla	
	validità delle delibere assembleari, nonché le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei	
	loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo pre-	
	liminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio	
	di conciliazione della Camera di Commercio di Caserta, con gli	
	effetti previsti dagli artt. 38 - 40 d.lgs. 5/2003.=====	
	52.2 Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione,	

	come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato	
	rituale secondo diritto amministrato in conformità al Rego-	
	lamento della Camera Arbitrale di Caserta, che provvederà	
	anche alla nomina dell'arbitro.=====	
	52.3 La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.=====	
	52.4 L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin	
	d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e deter-	
	minazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro de-	
	terminerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	52.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D. lgs. 17 gennaio 2003, n° 5.=====	
	Art. 53 (Rinvio) =====	
	53.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.=====	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni	
	dello statuto. In mancanza trovano comunque applicazione le	
	norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle	

52 di 53

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.